TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione Civile

Il Giudice, **dr. Luca Verzeni**, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento **N.R.G. 381/2026** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da [redacted] (C.F. [redacted], nato il [redacted] a [redacted] e residente in [redacted] a [redacted] (BG);

VISTO il ricorso depositato il 25.09.2026, con cui il debitore propone un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli art. 67 e segg. CCII;

RITENUTA sussistente la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII, posto che il ricorrente è residente in [redacted] (BG), Comune appartenente al circondario del Tribunale di Bergamo;

VISTA la relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) avv. Raffaele Garofalo, completa delle informazioni richieste dalla legge;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni antecedenti al deposito della domanda e che non risulta che il debitore abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo, come richiesto dell'art. 69 CCII;

RILEVATO, in specie sul punto, che, come da lettura del ricorso e della relazione redatta dall'avv. Raffaele Garofalo, la causa principale del sovraindebitamento del ricorrente appare ricollegabile alla dipendenza dal gioco d'azzardo, che, nel corso degli anni, si è andata ad aggravare e che ha portato il ricorrente a spendere parte delle somme incassate dai finanziamenti (concessigli per far fronte a bisogni familiari) per assecondare l'esigenza patologica di gioco, tanto da affidarsi alle cure ed al supporto del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze – S.E.R.D. di Lovere, presso cui il ricorrente è in carico dal 10.11.2025 in quanto affetto da *Disturbo da Gioco d'Azzardo di grado Moderato*, come da documentazione in atti (vd. sub doc. nn. 26, 27, 30 fasc. ricorrente).

RILEVATO che il proponente ha allegato al ricorso: l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; l'elenco di tutti i beni; le dichiarazioni dei redditi degli

ultimi tre anni; l'elenco delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, corredato dall'indicazione della composizione del nucleo familiare;

PRECISATO che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 75.924,41, la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad € 85.921,41 costituito con le seguenti risorse: complessivamente nr. 82 rate costanti e senza soluzione di continuità (ogni anno il ricorrente verserà 11 rate da € 1.000,00 cadauna ed una dodicesima rata di € 1.750,00 all'incasso della tredicesima; l'ottantaduesima rata sarà di importo inferiore).
La somma messa a disposizione (ivi compresa la somma di euro 1.000,00 a titolo di fondo spese per la gestione delle spese relative all'eventuale conto corrente che verrà aperto a seguito dell'omologa) consentirà il soddisfacimento al 100% del credito in prededuzione così come il soddisfacimento dei crediti privilegiati e di quelli chirografari;

RICHIAMATA la relazione dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che ha attestato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla debitrice ex art. 68, comma 2, lett. c, la qual cosa ha consentito di ricostruire in modo compiuto la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed ha concluso ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC/liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo dei pagamenti dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa); peraltro è previsto in ricorso che il credito vantato dall'advisor venga collocato tra i crediti privilegiati (in ogni caso si evidenzia che nel piano proposto saranno pagati al 100% sia il credito prededucibile sia quelli privilegiati);

RITENUTO pertanto che la proposta ed il piano siano ammissibili;

VISTA l'istanza di sospensione della cessione del quinto dello stipendio a favore di I.B.L. Banca s.p.a. volta a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 70, comma 4, CCII, secondo il quale il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché le altre misure idonee a conservare la integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento;

RITENUTO che anche la cessione volontaria di un quinto dello stipendio in favore di I.B.L. Banca

s.p.a. sia inopponibile alla massa dei creditori, trattandosi di cessione di crediti futuri, come stabilito dall'art. 67 3° comma CCII; peraltro, se la procedura ha l'effetto di sospendere le procedure esecutive (art. 70, 4° comma, CCII) è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass. Civ. 17/01/2012 n. 551 e Cass. Civ. 31/05/2005 n. 17590 - La Cassazione con le pronunce condivisibili citate ha ritenuto che, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione non è opponibile al fallimento se, alla data di dichiarazione dello stesso, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto di cessione, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria);

VISTA, infine, l'istanza di porre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, volta, anch'essa, a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

RICHIAMATO ancora il disposto dell'art. 70, comma 4, CCII, secondo il quale il Giudice può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare la integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento;

RITENUTO che, in effetti, eventuali azioni esecutive ovvero cautelari possano pregiudicare la fattibilità del piano proposto dal consumatore;

RILEVATA la genericità dell'ulteriore istanza preliminare;

VISTO l'art. 70 CCII sulla omologazione del piano;

P.Q.M.

1. Dichiara ammissibile la proposta ed il piano presentati da [redacted]
2. Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati nel sito del Tribunale di Bergamo nell'apposita sezione dedicata al sovraindebitamento a cura della Cancelleria.
3. Dispone che l'OCC avv. Raffaele Garofalo comunichi la proposta ed il piano a tutti i creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, depositandone il Cancelleria del Tribunale la relativa prova.
4. I creditori nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'OCC avv. Raffaele Garofalo potranno presentare osservazioni al piano ed alla proposta, inviandole all'indirizzo di

posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare le osservazioni di cui al precedente punto 3, l'OCC avv. Raffaele Garofalo, sentito il debitore, depositerà presso la Cancelleria del Tribunale apposita relazione scritta in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori, completa delle proposte di modifica del piano che riterrà necessarie.
6. Dispone, con decorrenza dal presente provvedimento, il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del [redacted]
7. Dichiara inopponibile alla procedura, con decorrenza dal presente provvedimento, la cessione volontaria di un quinto dello stipendio in favore di I.B.L. Banca s.p.a., con cessazione dei pagamenti diretti a favore di tale creditore sugli stipendi a venire di [redacted] e divieto al terzo datore di lavoro di [redacted] di provvedere ad ulteriori pagamenti a favore del creditore I.B.L. Banca s.p.a..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente al proponente ed all'OCC.

Bergamo, lì 28.09.2026.

Il Giudice
Dr. Luca Verzeni